



Atlete: A.S.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD Duemila 12

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il 28.9.2022 per la discussione di merito, sentiti l'Avv. Fabio Pennisi in rappresentanza dell'Atleta nonché dei genitori esercenti la responsabilità sulla minore A.S. e l'Avv. Massimo Segnalini con il Presidente del Sodalizio

PREMESSO

Che con lettera di costituzione in mora inviata mezzo pec in data 21.07.2022, l'Avv. Pennisi e i genitori esercenti ex art. 320 cc, la rappresentanza della figlia minore A.S., hanno chiesto in via amichevole alla ASD Duemila 12 lo scioglimento del vincolo per giusta causa, lamentando una decrescita tecnica laddove l'Atleta continui a militare per la società di appartenenza, avendo la possibilità di proseguire il proprio percorso di crescita, presso la ASD Volley Friends Roma, disputando il campionato di B2, per il quale è stata richiesta.

A seguito del diniego del sodalizio di appartenenza e non essendo riuscite le parti a raggiungere un bonario componimento della vicenda, il Legale dell'Atleta presentava ricorso per lo scioglimento del vincolo dell'atleta A.S. dall'affiliata ASD Duemila 12.... *"ai sensi degli artt. 34 III co. e 35 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV per colpa dell'affiliato con restituzione del contributo funzionale versato" ovvero "in via subordinata, deliberare lo scioglimento del vincolo sportivo suddetto per giusta causa ... stabilendo un equo indennizzo in favore dell'ASD Duemila 12".*

A fondamento dell'istanza di scioglimento del vincolo, la ricorrente ha esposto che:

- *"l'Atleta è tesserata FIPAV presso l'affiliato ASD Duemila 12 da alcune stagioni";*
- *"nell'ultima stagione sportiva l'atleta ha disputato il campionato under 18 di eccellenza, oltre al campionato regionale di serie C";*
- *... "il diritto della ragazza alla crescita tecnico-sportiva che la Volley Friends le garantirebbe con la partecipazione ad un campionato agonisticamente superiore, anche per eventuali sbocchi professionali";*

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



- .../ "ostruzionismo manifestato dalla ASD Duemila 12, il trasferimento della ragazza con il Volley Friends consentirebbe alla ragazza di giocare nel campionato nazionale di serie B2, invece che nel campionato regionale di serie C";

- "La ferma intenzione dell'atleta di non voler oltremodo proseguire il rapporto, essendo venuto meno il rapporto fiduciario ed empatico che la legava al precedente allenatore";

- "la maggiore vicinanza della sede di allenamento della Volley Friends, nonché la disponibilità della stessa società a fornire un servizio di trasferimento, rispetto a quella della ASD Duemila 12";

Con memorie difensive del 26 agosto 2022, la Società - richiamando l'art. 64 del Regolamento Giurisdizionale e il punto 8) della Guida Pratica relativa al «Tesseramento - Procedimento per lo scioglimento del vincolo per giusta causa - stagione sportiva 2022/2023» - ha innanzitutto eccepito "l'invalidità" dell'atto di costituzione in mora per la mancata sottoscrizione dello stesso da parte dell'Atleta, seppur minore. Dall'invalidità dell'atto di costituzione deriverebbe altresì l'inammissibilità dell'istanza di scioglimento.

Nel merito, il Sodalizio ha dedotto l'infondatezza dell'iniziativa avversaria rilevando, tra l'altro, che "la pretesa del vincolo si fonda sul desiderio della ragazza di partecipare al campionato di serie B2 con la soc. Volley Friends in luogo del campionato di serie C e dei campionati giovanili di eccellenza disponibili con il club vincolante".

Il Sodalizio precisa che l'asserita differenza di livello tra le due società non sussiste considerato che l'ASD Duemila 12 milita nel campionato di serie C ed il Volley Friends nel campionato di B2 e che il Volley Friends sta "spogliando del miglior gruppo di atlete la scrivente società (e la ASD Volley Lab De' Settesoli Marino ... attraverso la opera di persuasione sulle ragazze del tecnico sig. Pietro Cappelletti, in forza alla scrivente società fino alla scorsa stagione, ed ora ... allenatore proprio della soc. Volley Friends Roma".

Inoltre, secondo il Sodalizio le doglianze in merito alle distanze degli impianti sportivi di allenamento sono da considerarsi "controproducenti" per la tesi di parte ricorrente considerato che tra le palestre di allenamento è annoverata quella del Liceo Primo Levi sita in via Morandini, Istituto presso il quale la stessa A.S. è regolarmente iscritta.

La resistente ha quindi chiesto di dichiarare "improcedibile e/o inammissibile" l'istanza avversaria; in "via subordinata", di rigettarla perché infondata o, in "via ulteriormente subordinata", di determinare l'indennizzo dovuto alla società "nella misura che appare equo commisurare in € 7.000 (Euro settemila/00), od in quella minore o maggiore di giustizia".



All'udienza del 28 settembre 2022, svoltasi in modalità telematica, è comparsa l'atleta con entrambi i genitori, assistita dall'Avv. Pennisi; per il Sodalizio l'Avv. Segnalini e il Presidente della Società.

L'Avvocato Pennisi ha innanzitutto contestato l'eccezione di inammissibilità della costituzione in mora, sottolineando che anche nella giustizia ordinaria gli atti vengono firmati solo dai genitori se l'interessato è un soggetto minorenni.

Nel merito, ha ribadito che con Volley Friends l'Atleta andrebbe a giocare in un campionato di serie B, mentre il Sodalizio parteciperebbe solamente ad un campionato di serie C;

L'Avv. Segnalini, riportandosi ai propri scritti, ha insistito per l'accoglimento delle eccezioni preliminari; ha precisato che sussiste una minima differenza tra i due campionati considerato che la ASD Duemila 12 partecipa al campionato di serie C e ha poi ribadito che l'ex allenatore, trasferitosi alla Volley Friends, sta cercando di far trasferire tutte le sue ex atlete.

Sentita l'Atleta, questa ha riferito di *"voler andare a giocare presso la ASD Volley Friends"* per i seguenti motivi e nello specifico:

"a causa della incompatibilità con le altre ragazze del gruppo"; ... "a causa del trasferimento dell'allenatore che spesso la accompagnava agli allenamenti"; "a causa della distanza dalla palestra di allenamento nonostante quest'ultima si trovasse nell'Istituto frequentato";

Invitate le parti a trovare un accordo bonario ad oggi non raggiunto, la Commissione letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e all'esito della discussione orale, non ritiene di accogliere il ricorso per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo, la Commissione è chiamata a giudicare l'eccezione di *"improcedibilità" e/o inammissibilità* delle istanze sollevate dal Sodalizio per la mancata sottoscrizione della costituzione in mora da parte dell'Atleta seppur minore.

L'eccezione non merita l'invocato accoglimento.

La Guida Pratica stabilisce che *"L'istanza, così come la lettera di costituzione in mora, (di cui al punto 1) devono essere sempre sottoscritti dall'atleta e se minorenne anche da chi esercita la potestà genitoriale. Tali atti possono essere firmati anche dal solo difensore purché avvocato iscritto all'albo, munito di delega in calce o a margine dell'atto introduttivo o di costituzione."*

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



Nel caso che ci occupa la lettera di messa in mora è stata sottoscritta dal difensore, Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma, nonché dai genitori esercenti la responsabilità sull'Atleta minore di età.

Inoltre, così come prescritto dalla Guida Pratica, il difensore con il ricorso ha depositato la procura alle liti sottoscritta dai genitori e dall'Atleta, confermando la volontà di quest'ultima a richiedere lo scioglimento del vincolo dal sodalizio di appartenenza.

Volontà reiterata dall'Atleta in udienza.

Di talché il fine previsto e voluto dalla norma in esame si è pienamente attuato e, parimenti, l'iter procedurale, previsto dal Regolamento.

Difatti, l'art. 64 del Regolamento, stabilisce che l' *"atleta regolarmente tesserato alla FIPAV che richieda lo scioglimento del vincolo, prima di ricorrere alla Commissione Tesseramento Atleti, deve invitare l'associato a provvedere in via amichevole"* e che tale invito *"deve essere inviato, a pena di decadenza, entro i termini fissati dal Consiglio Federale"*.

Passaggi questi tutti seguiti dall'Atleta e che rendono l'eccezione preliminare svolta dalla Società priva di rilievo.

2. Con riguardo al merito dell'istanza, le motivazioni sono prive di fondamento.

Dalla lettura degli scritti difensivi di parte ricorrente e dalle dichiarazioni rese in udienza da entrambe le parti, questa Commissione, ritiene infatti che non ricorrano, quanto alle fattispecie in esame, gli estremi di cui agli artt. 34 e 35 del R.A.T. (Regolamento Affiliazione e Tesseramento).

Riguardo alla crescita tecnica, parte ricorrente afferma che l'Atleta ha diritto *"alla crescita tecnico-sportiva che la Volley Friends le garantirebbe con la partecipazione ad un campionato agonisticamente superiore, anche per eventuali sbocchi professionali"*. Di fatti, a prescindere dall'eppur rilevante ostruzionismo manifestato dalla

ASD Duemila12, il tesseramento della ragazza con la Volley Friends consentirebbe alla ragazza di giocare nel campionato nazionale di serie B2, invece che nel campionato regionale di serie C".

Sul punto, la giurisprudenza di questa Commissione è univoca nel ritenere che la crescita, nella fattispecie in esame, non sussista laddove dalla serie C alla serie B2 non si evidenzia un saltum, tale da giustificare la crescita tecnico sportiva dell'Atleta.

3. Gli ulteriori motivi posti a fondamento della domanda sono anch'essi destituiti di fondamento.



L'Atleta spontaneamente in udienza spiega che le è impossibile continuare a giocare con il sodalizio di appartenenza per: una grave incompatibilità dei rapporti con le compagne di squadra; una maggiore vicinanza della sede di allenamento della Volley Friends e, da ultimo, la volontà di seguire presso il Volley Friends l'allenatore Pietro Cappelletti.

Con riferimento alle condotte lamentate dalla ricorrente, questa Commissione ritiene che alcuna prova in merito sia stata raggiunta, laddove:

- quanto alla incompatibilità con le compagne di squadra, nessuna prova è stata allegata al ricorso e tale da rendere compromesso il prosieguo dell'attività sportiva;
- quanto alla lontananza della sede di allenamento del Sodalizio di appartenenza, preme evidenziare che tra le palestre di allenamento è annoverata quella del Liceo Primo Levi sita in via Morandini, Istituto presso il quale la stessa A.S. è regolarmente iscritta all'anno scolastico in corso;
- quanto alla volontà di seguire presso il Volley Friends l'allenatore Pietro Cappelletti, tale circostanza non può essere giustificato motivo di richiesta di scioglimento del vincolo, né tanto meno che, in passato, l'allenatore fosse solito accompagnare l'Atleta agli allenamenti nella palestra che oggi avrebbe difficoltà a raggiungere.

P.Q.M.

La CTA respinge il ricorso di scioglimento del vincolo per giusta causa proposto dall'Atleta A.S., anche per il tramite dei genitori esercenti sulla minore la potestà genitoriale e dispone l'incameramento della tassa versata dall'Atleta e la restituzione di quella corrisposta dal sodalizio.

Affissione albo dell'11 Ottobre 2022

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini